



COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 4 25070 Barghe (BS)

Tel. 0365/84123-0365/84023 Fax. 0365/84055

cod. fisc. 00760040170 - P. I.V.A. 00577200983

E-Mail: ufficiotecnico@comune.barghe.bs.it – protocollo@pec.comune.barghe.bs.it -

www.comune.barghe.bs.it/

Mail Responsabile di Area : aggregazioneut2@cmvs.it

Barghe 01 ottobre 2026

ORDINANZA N. 23 del 01/10/2026

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - CHIUSURA PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA FOSSANE IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLA MADONNA DI FOSSANE" – ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA CON DECORRENZA DA MARTEDÌ 06 OTTOBRE 2026 A MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le Ordinanze precedenti sulla disciplina della circolazione stradale, nel significato più ampio dei termini;

Visto che in data **domenica 11 ottobre 2026** si terrà la tradizionale **Festa della Madonna di Fossane**;

Considerato che a far data da martedì 06/10/2026 il parcheggio non è utilizzabile in quanto avranno inizio i lavori propedeutici per la sopracitata festa e che si rende inoltre necessario mantenere il divieto di sosta fino a martedì 13 ottobre 2026 al fine di consentire l'accessibilità al parcheggio in sicurezza;

Ravvisata la necessità di tutelare la pubblica incolumità;

Ritenuto che detto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell'interesse pubblico;

Visto il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 ed in specie visto l' art. 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

Visto il regolamento di esecuzione del richiamato T.U. Approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495;

Visto il T.U. Della legge sull' ordinamento degli enti locali, approvato con D.L. 18/08/2000 n. 267, art. 107;

ORDINA E DECRETA

Che dal giorno MARTEDÌ 06 OTTOBRE 2026 fino al giorno MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026, è vietata la sosta (con rimozione forzata) nel parcheggio sito a FOSSANE (adiacente alla via Del carro):

PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DELLA MADONNA DI FOSSANE CHE SI TERRA DOMENICA 11 OTTOBRE 2026

Sul luogo verrà apposta la prescritta segnaletica stradale per rendere noto il presente provvedimento;

E' fatto obbligo a tutti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;

L'accesso veicolare è permesso solo ai mezzi di servizio e soccorso;

Nell'area soggetta alle opere di cui sopra si dovrà mettere in atto tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Questa amministrazione si ritiene pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a causa di eventi non manifesti al momento del rilascio della presente ordinanza, declina altresì ogni responsabilità verso terzi.

La presente ordinanza viene pubblicata all' Albo Comunale On- Line Comunale.

DEMANDA

All'aggregazione polizia locale della Valle Sabbia di vigilare in ordine all'osservanza del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

DISPONE

Che sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali;
Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio.

TRASMETTE

La presente ordinanza

- ✓ all'Ufficio della Aggregazione Polizia Locale della Valle Sabbia: aggregazionepl@cmvs.it;
- ✓ alla Stazione dei Carabinieri di Sabbio Chiese: tbs23136@pec.carabinieri.it.

Manda a dare comunicazione della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione per giorni 15 sul sito www.comune.barghe.bs.it e mediante l'apposizione di cartelli indicatori di cui all'art. 14 del citato D.Lgs. 285/92. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/92. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del codice della strada.

Ai sensi dell'art. 3,4 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Brescia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

Geom. Marco Alioni

Il file originale è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale D.lgs. 07.03.05 n° 82